



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Prot. N. 14520 del 28/08/2020
Decreto Presidenziale N.83

Oggetto: Indizione comizi per l'elezione dei presidenti e dei consigli provinciali.

Articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna".

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, "Statuto speciale per la Sardegna" e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, riguardante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, concernente il "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 26, 27 e 28 che disciplinano gli organi delle province, la loro composizione e le modalità di elezione con il sistema di secondo grado;
- VISTO l'art. 1, comma 3, della legge regionale 5 maggio 2020, n. 13, inerente "Rinvio del termine per lo svolgimento ed indizione delle elezioni comunali previste per il 2020", che stabilisce che "Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione contestualmente all'indizione delle elezioni comunali in una data compresa tra il novantesimo ed il centocinquesimo giorno dalla data del primo turno, con termini sospesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021".
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 39/68 del 30 luglio 2020, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, che ha fissato per domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020 la per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell'anno 2020;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 42/2 del 21 agosto 2020, adottata su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si è stabilito, tra l'altro, che le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali si svolgono in una data compresa tra il novantesimo ed il centocinquesimo giorno dalla data del primo turno delle elezioni comunali, con termini sospesi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Prot. N. 14520 del 28/08/2020
Decreto Presidenziale N.83

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014 relative alle linee guida per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali;

DECRETA

- ART. 1 Sono indette per il giorno 30 gennaio 2021, dalle ore 8.00 alle 20.00, le elezioni di secondo grado dei presidenti delle province e dei consigli provinciali della Sardegna.
- ART. 2 Le elezioni si svolgeranno ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, in particolare degli articoli 26, 27 e 28 e secondo quanto stabilito, rispettivamente, per quanto compatibili, dall'art.1, commi 61, 62 e 64, nonché dai commi 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78, della legge 56/2014. Si applicano, altresì, in quanto compatibili, le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alle circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 e n. 35 del 19 agosto 2014.
- ART. 3 Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio di ciascuna provincia, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n.23/5 del 20 aprile 2016, adottata in attuazione dell'art. 25 della legge regionale n. 2 del 2016, in carica alla data delle elezioni indicata nell'art. 1.
- ART. 4 Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della medesima provincia.
- ART. 5 Sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale, i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni di ciascuna provincia.
- ART. 6 I consigli provinciali della provincia di Sassari e del Sud Sardegna sono composti dal presidente e da dodici componenti, mentre i consigli provinciali delle province di Nuoro e di Oristano sono composti dal presidente e da dieci componenti.
- ART. 7 La ripartizione in fasce demografiche dei comuni delle province è quella prevista dall'art. 28 della legge regionale n. 2 del 2016 e i colori delle schede di votazione sono individuati come segue:
fascia a) - comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - colore azzurro;
fascia b) – comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti - colore arancione;
fascia c) – comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - colore grigio;
fascia d) – comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - colore rosso;
fascia e) – comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti - colore verde;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Prot. N. 14520 del 28/08/2020
Decreto Presidenziale N.83

fascia f) – comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti - colore viola;
fascia g) – comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti - colore giallo;
fascia h) – comuni con popolazione superiore a 100.000 - colore marrone.

ART. 8 Per la determinazione dell'indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica, come previsto dal citato art. 28 della legge regionale n. 2 del 2016, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all'allegato A) annesso alla legge n. 56 del 2014, intendendo il riferimento al comma 33 contenuto nella lettera a) dello stesso allegato, effettuato alla ripartizione di cui all'art. 7 del presente decreto.

ART. 9 Sono considerate zone omogenee i territori corrispondenti alle province soppresse di Carbonia-Iglesias e del Medio Campidano per quanto riguarda la provincia del Sud Sardegna, dell'Ogliastra per quanto concerne la provincia di Nuoro e di Olbia Tempio per quanto riguarda la provincia di Sassari. A ciascuna zona omogenea è attribuita una parte dei seggi spettanti al consiglio provinciale, in proporzione alla popolazione residente nella zona al 31 dicembre 2018.

ART. 10 Per effetto delle disposizioni che precedono l'assegnazione dei seggi per le elezioni dei consigli provinciali è la seguente:

Provincia Sud Sardegna	N. seggi zona omogenea Carbonia Iglesias	N. seggi zona omogenea Medio Campidano	N. seggi restante provincia	Totale seggi
	4	3	5	12

Provincia di Sassari	N. seggi zona omogenea Olbia Tempio	N. seggi restante provincia	Totale seggi
	4	8	12

Provincia di Nuoro	N. seggi zona omogenea Ogliastra	N. seggi restante provincia	Totale seggi
	3	7	10

Provincia di Oristano	Totale seggi 10
-----------------------	-----------------



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Prot. N. 14520 del 28/08/2020
Decreto Presidenziale N.83

ART. 11 Le liste con i nominativi dei candidati sono presentate, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del ventunesimo giorno e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente la votazione, presso l'ufficio elettorale appositamente costituito nella sede di ciascuna provincia.

ART. 12 In ciascuna provincia l'ufficio elettorale è costituito dall'amministratore straordinario con apposito provvedimento, da emanare subito dopo la pubblicazione del presente decreto, del quale faranno parte dirigenti, funzionari e altri dipendenti dell'amministrazione provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet istituzionale.

Il Presidente
f.to Christian Solinas